



COMUNE DI PIEVE D'OLMI

PROVINCIA DI CREMONA

SEDE MUNICIPALE: PIAZZA XXV APRILE N° 8 - 26040 PIEVE D'OLMI (CR)

Servizi
Demografici

▶ Tel. 0372.626131

▶ Cod. Fisc. 80003290196

▶ Fax. 0372.626349

▶ Partita IVA 00302850193



Ufficio Anagrafe

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 3 del T.U.L.P.S., di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, da ultimo modificato dall'art. 10 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70;
- Vista la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 15 del 26 maggio 2011;

RENDE NOTO

Che è stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio della Carta d'Identità, prima fissato in anni quindici, per cui il documento può essere chiesto da tutte le persone aventi la residenza o la dimora nel Comune. Ai non residenti la Carta d'Identità è rilasciata previa nulla osta del Comune di iscrizione anagrafica. Il nulla osta viene chiesto d'ufficio.

E' stabilita la seguente validità temporale di tale documento, diversa a secondo dall'età del richiedente:

- a) Anni tre se è rilasciata ai minori di anni tre;
- b) Anni cinque se rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni;
- c) Anni dieci per i maggiori di età.

La Carta d'Identità deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto il dodicesimo anno di età, fatti salvi i casi di impossibilità a sottoscrivere.

Al fine del rilascio della Carta d'Identità ai minori, VALIDA PER L'ESPATRIO, occorre l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza dei motivi ostativi all'espatrio.

Per il minore di anni quattordici l'uso della Carta d'Identità ai fini dell'espatrio nei Paesi consentiti è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

E' opportuno pertanto munirsi di un documento comprovante la titolarità della potestà sul minore, ad esempio un certificato di nascita riportante l'indicazione della paternità e maternità.

Se il minore non è accompagnato da uno dei genitori è necessaria una dichiarazione, rilasciata dagli stessi o da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura o dall'Autorità Consolare, con indicato il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.

La Carta d'Identità può essere rilasciata ai minori stranieri NON VALIDA PER L'ESPATRIO.

Ogni altra informazione può essere chiesta a questo Servizio durante l'orario d'ufficio.

Questo avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo Comune.

Dalla Residenza Comunale, li 09 Giugno 2011



Il Responsabile del Servizio
dr. Pozzari Franco